



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Roma, 1 - 71021 Accadia (Fg) - C.F. 80002990713 - Tel. 0881/981012 - Fax 0881/987126

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 11/04/2019

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE TARIFFE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2019 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019. ADOZIONI PROVVEDIMENTI,

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici**, del mese di **aprile**, alle ore **16,35**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati in seduta **ordinaria** i consiglieri Comunali.

All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MURGANTE PASQUALE	SINDACO	SI
RUSSO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
RAMPINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
SANSANO VITO	CONSIGLIERE	SI
GIAMPAOLO FRANCESCO	CONSIGLIERE	SI
CACCAVELLA FABIO	CONSIGLIERE	SI
SCHIAVONE ROCCO	CONSIGLIERE	SI
FABIANO GERARDA	CONSIGLIERE	SI
GESUALDO MARIO	CONSIGLIERE	NO
ZAMBRI CARMELO	CONSIGLIERE	SI
ANDREANA ANNA ELEONORA	CONSIGLIERE	NO

Presenti N. **9**

Assenti N. **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **dott. DONOFRIO Pietro** .

Constatato il numero legale degli intervenuti, **RAMPINO Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Relativamente alla proposta al consiglio comunale delle tariffe delle detrazioni dell'imposta municipale propria imposta unica comunale IUC e tributo sui servizi indivisibili Tasi per l'anno 2019 il sindaco chiede al responsabile del settore economico e finanziario di illustrare l'ordine del giorno; quest'ultimo fa presente che siamo dinanzi ad una invarianza delle tariffe e delle detrazioni relativamente all'anno 2019. Aggiunge che si tratta di una conferma rispetto all'anno precedente.

Interviene il consigliere Zambri il quale ringrazia sia il revisore unico dei conti che il responsabile del settore finanziario per la loro utile collaborazione tecnica e per la loro presenza fisica in consiglio comunale. Fa, però, presente che l'odierno ODG lo si sta approvando in ritardo, rispetto alla scadenza prevista del 31.03.2019. Conclude dichiarando che il suo voto sarà sfavorevole.

Interviene il sindaco il quale afferma che la scelta di non aumentare le tariffe nei confronti dei cittadini di Accadia è un modo per non gravare ulteriormente sulle loro tasche.

Il consigliere Zambri ringrazia il sindaco per aver per non aver aumentato le tariffe ma afferma che c'è carenza dei servizi per il cittadino e cita a mo' di esempio il campo sportivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO: l'art. 42 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 che nell'elencare le materie di competenza del Consiglio Comunale, alla lettera f) recita: "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

a) art. 1 comma 14: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) art. 1 comma 28: la possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

c) art. 1 comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile **IMU** per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per l'**imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

d) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

e) art. 1 comma 26 abrogato dalla finanziaria dello Stato per l'anno 2019: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 (*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....”*)

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 del 30/03/2018 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo **IMU**:

- a. Aliquota del 3 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b. Aliquota del 7,9 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili, ecc.);

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 del 30/03/2018 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (**TASI**):

- a. Aliquota del 2,25 per altri immobili;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

VISTO la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2019 la quale revoca a partire al 2019 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti (comprese le maggiorazioni della TASI);

RILEVATO che all'atto della stesura del Bilancio dell'Ente si ha la certezza che per dare attuazione ai programmi dell'amministrazione per il prossimo esercizio finanziario, non sarà possibile deliberare nessun aumento delle aliquote dei tributi comunali;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per l'IMU e la TASI deliberate per l'anno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto ministeriale di rinvio della scadenza di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31/03/2019;

ACQUISITO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Posto in votazione l'ogd. viene così votato:

Favorevoli 8 contrari 1 Zambri Astenuti nessuno

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'annualità 2019 le seguenti aliquote e detrazioni deliberate per l'esercizio finanziario 2018:

a. deliberazione consiliare n. 3 del 30.03.2018 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) **IMU** per l'anno 2018:

- Aliquota del 3 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Aliquota del 7,9 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili, ecc.);

- detrazione per l'abitazione principale € 200,00

b. deliberazione consiliare n.3 del 30.03.2018 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale – IUC approvazione del tributo sui servizi indivisibili (**TASI**) per l’anno 2018:

- Aliquota del 2,25 altri immobili;

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, come segue:

Voti favorevoli 8 contrari 1 Zambri Astenuti nessuno

COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

ViaRoma, 1 - 71021 Accadia (Fg) - C.F. 80002990713 - Tel. 0881/981012 - Fax 0881/987126

Delibera di Consiglio Comunale N. 4 DEL 11/04/2019

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. DONOFRIO Pietro

IL PRESIDENTE

RAMPINO Giuseppe

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. GUIDOTTI Domenico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. GUIDOTTI Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 111)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal **30/04/2019** al **15/05/2019** (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

SCHIAVONE SEBASTIANA

Addì 30/04/2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____

[-] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[-] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì 11/04/2019

IL RESPONSABILE
DOTT. DONOFRIO PIETRO
